

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA 358

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con la LUSPIO Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni.

In data **03 LUG. 2012** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla LUSPIO Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni riconosciuta con DM del 02 agosto 1996, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIRE l'istanza avanzata dalla LUSPIO Libera Università degli Studi per

l'Innovazione e le Organizzazioni riconosciuta con DM del 02 agosto 1996, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal Soggetto Proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fazio Teresa *Teresa Fazio*

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto *Alfonso Rizzuto*

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati *Francesco Paravati*

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Corza *Giovanni Corza*

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro *Rocco Antonio Nostro*

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data **04 LUG. 2012** con prot. Segr.

Gen. n. **071** del **04 LUG. 2012** e vi rimarrà per

un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

LUSPIO Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni con sede in Roma, 00147 - Via Cristoforo Colombo, 200, Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott. Giovanni Bisogni nato a Casabona (KR) in data 20/02/1946;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Direttore Generale,

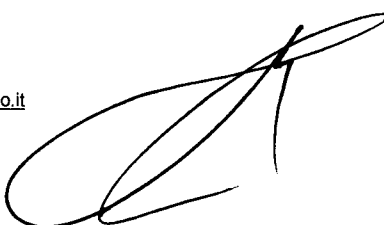
PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureati/laureandi della Libera Università LUSPIO in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e tenuto conto del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 142.



Art. 2

La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell' Università.

Art. 3

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di Responsabile Didattico-Organizzativo e da un Responsabile Aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante inserito nell' impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del Tutor designato dal Soggetto Promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

D) Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto B), Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del progetto formativo predisposto dal Soggetto Promotore.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall' Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (posizione assicurativa n.120433674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Unipol Assicurazioni - Polizza 30599 65 71937280). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l' Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

C) L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli eventuali oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

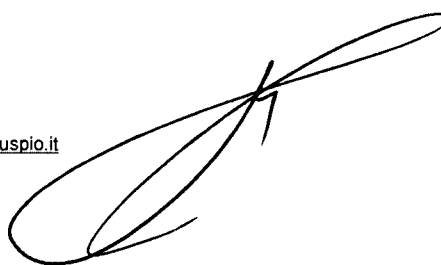
Art. 6

L' azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

Art.7

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.



Art.8

Il Soggetto Promotore, si impegna a ospitare gli operatori dell'Azienda alle attività formative a titolo gratuito in relazione al numero degli allievi tirocinanti in carico dalla suddetta struttura.

Art.9

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Data

LUSPIO

Il Legale Rappresentante

Dott. Giovanni Bisogni



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Il Legale Rappresentante

Prof. Rocco Antonio Nostro